

**DING DIPARTIMENTO D'INGEGNERIA – UNIVERSITA DI PALERMO  
ORDINI DEGLI INGEGNERI DI PALERMO, AGRIGENTO E TRAPANI**

**CORSO UNIVERSITARIO  
LE CONSULENZE TECNICHE PER L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**


**IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE**


Palermo, 27.05.2020

Ing. Marco D'Addelfio

## Chi può fare il Consulente Tecnico di Parte

1. Il C.T.P. è una figura scelta direttamente dalla parte
2. Non deve necessariamente essere iscritto ad un Albo o ad un Ordine professionale
3. Non deve avere titoli a qualifiche particolari
4. Deve essere a conoscenza dell'argomento trattato/da trattare
5. È opportuno che conosca le dinamiche, le regole e le fasi del procedimento giudiziale
6. Nell'espletamento del suo incarico deve tenere conto dei contenuti dell'art. 88 c.p.c. che impone di rispettare i **principi di correttezza e buona fede** e di comportarsi in giudizio con **lealtà e probità**





## PRE – CTU

(analisi preliminare e formazione degli atti)

- **il CTP sposa la tesi del Cliente. Tuttavia:**

✓ nella fase precedente alla CTU, il CTP deve tenere, nell'interesse del Cliente (cui, in via riservata, sono destinate le valutazioni), un **approccio *pro veritate***;

✓ Occorre avere argomenti solidi, fondati giuridicamente e supportati tecnicamente

## PRE – CTU

(analisi preliminare e formazione degli atti)

### L'assistenza del CTP ai Difensori

Nelle vertenze che comportino valutazioni tecniche e/o scientifiche, il CTP concorre con il Difensore alla determinazione dei profili che compongono la linea difensiva [la nomina del CTP, comunque, non sarebbe obbligatoria] Si assiste ad una «**simbiosi processuale**» **tra il CTP e l'Avvocato.**

L'esito della vertenza dipende tanto dal Difensore quanto dal CTP, il primo con riferimento ai presupposti giuridici ed alla attività processuale, il secondo per le valutazioni tecniche e l'intervento in CTU

## **PRE – CTU**

(analisi preliminare e formazione degli atti)

### **Assistenza alla Parte Attrice:**

- a. Verifica della fattibilità tecnica dell'avvio di un giudizio, anche attraverso analisi sintetiche/analitiche preliminari
- b. Analisi e selezione dei documenti tecnici-contabili da produrre in atti
- c. Focalizzazione dei punti strategici e di forza a favore ovvero contro la Parte
- d. Confronto sulla redazione degli atti/memorie difensive
- e. Individuazione degli obiettivi e delle domande
- f. Definizione di una relazione di consulenza di parte a supporto della domanda

**PRE – CTU**

(analisi preliminare e formazione degli atti)

**Assistenza alla Parte Convenuta:**

- a. Analisi tecnica dei documenti tecnico-contabili prodotti da controparte
- b. Svolgimento di analisi sintetiche preliminari sulle contestazioni avversarie
- c. Suggerimenti sulla scelta e opportunità di produrre documentazione
- d. Focalizzazione dei punti strategici e di forza delle Parti
- e. Confronto sulla redazione degli atti/memorie difensive
- f. Replica alla relazione di consulenza avversaria

**Quesito**

**Il CTP assiste il Difensore nell'articolazione del quesito da formulare al Magistrato (che, se condiviso da quest'ultimo, verrà sottoposto al CTU)**

**La formulazione di un "buon" quesito è alla base del buon esito di una Consulenza Tecnica d'Ufficio**

## La C.T.U.

La nomina del C.T.P. è regolata dall'**art. 201** del Codice di Procedura Civile

Il Giudice Istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, **assegna alle parti un termine** entro il quale possono nominare, con **dichiarazione ricevuta dal cancelliere**, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche

## La C.T.U.

- ✓ Può essere nominato **più di un Tecnico di parte** (sia per motivi di competenza sia per questioni di organizzazione);
- ✓ La nomina del Tecnico deve essere fatta **entro il termine fissato dal Giudice Istruttore** che, generalmente, coincide con l'inizio delle operazioni di consulenza

**La C.T.U.**

**ATTENZIONE!**

La nomina deve essere depositata in cancelleria e non può essere fatta esclusivamente come comunicazione al C.T.U.

## La C.T.U.

**... E se il Tecnico di parte non viene nominato entro il termine fissato dal G.I.?**

Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 cod. proc. civ. ha natura ordinatoria e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell'art. 154 cod. proc. civ., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato.

**Cass. Civile Sez. I – 25662 del 4.12.2014**

art. 154 c.p.c. – prorogabilità del termine ordinario

## La C.T.U.

### **... E se il Tecnico di parte non viene nominato entro il termine fissato dal G.I.?**

In tema di partecipazione alle operazioni peritali di un CTP di parte attrice non nominato entro l'inizio delle operazioni, si osserva che il termine disciplinato dall'art. 201 c.p.c. abbia natura ordinatoria e sia previsto al fine di rendere edotti il giudice, il c.t.u. e tutti i contraddittori della generalità dei soggetti aventi diritto ad assistere ex art. 194 c.p.c. alle operazioni peritali, nonché di consentire alle altre parti processuali l'esercizio dei diritti di difesa; ne consegue che la violazione del termine previsto dall'art. 201 c.p.c. non determina decadenza dalla facoltà di nomina del CTP dove non risultino essere lesi in alcun modo il regolare decorso temporale del procedimento, il governo delle operazioni peritali da parte del giudice e del nominato c.t.u., né i diritti di difesa delle altre parti.

**Trib. Di Monza Sez. II – 19.03.2014**

art. 194 c.p.c. – **le parti** possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e **possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze**

## La C.T.U.

Cosa fa concretamente il CTP nel corso della consulenza:

- ✓ **Partecipa** alle operazioni di consulenza, presenziando ogni volta che il CTU convoca un accesso sopralluogo o un incontro, fornendo eventuali chiarimenti chiesti dal Tecnico d'Ufficio;
- ✓ Assume una funzione di **controllo tecnico-giuridico** sull'operato del CTU
- ✓ **Presenta** al CTU osservazioni ed istanze che (auspicabilmente) saranno tenute presenti dal CTU per la stesura della sua perizia

## La C.T.U.

Il CTP dovrà:

- ✓ vagliare l'opportunità o meno di **accettare ovvero di produrre nuova documentazione**, ammissibile solo con il consenso (all'esame e alla menzione) di tutte le Parti (art. 198 c.p.c.) ;
- ✓ **non deve consentire di** (e non potrebbe) **ampliare il campo d'indagine del CTU**, il quale resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice;
- ✓ se sorgono controversie sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito al CTU, si deve ricorrere al Giudice (art. 92 disp.att.c.p.c.)

## La C.T.U.

Il recente orientamento della Corte di Cassazione ritiene che il C.T.U. **non possa** :

- **indagare su questioni non prospettate dalle parti**, perché si violerebbe un duplice principio: quello che addossa alle stesse l'onere di allegazione e quello che impedisce al giudice di valutare questioni non portate alla sua attenzione dai litiganti (*Cass. 1020/2006*);
- **accertare fatti costitutivi** della domanda o dell'eccezione, perché violerebbe il principio dell'onere della prova incombente sui litiganti (*Cass. 4729/2015*);

In ambo i casi, si violerebbe il principio della parità delle parti, perché, tramite la consulenza, una di queste potrebbe “ripescare” documenti non prodotti a tempo debito per dimostrare il proprio diritto o eccezione.

## La C.T.U.

Il recente orientamento della Corte di Cassazione ritiene che il C.T.U. **possa** :

- **valutare scientificamente o tecnicamente i fatti già provati,**
- **acquisire gli elementi necessari** (come misurazioni, stime, analisi) al riscontro di veridicità dei fatti documentati dalle parti,

## La C.T.U.

In definitiva, nel corso delle operazioni di Consulenza il CTP deve (anche) “vigilare” sul corretto svolgimento delle operazioni effettuate dal CTU

- (a) il c.t.u. **non può indagare d'ufficio** su fatti mai ritualmente allegati dalle parti;
- (b) il c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa **la prova dei fatti costitutivi** della domanda o dell'eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali;
- (c) il c.t.u. può acquisire dai terzi soltanto **la prova di fatti tecnici accessori e secondari**, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti;
- (d) i principi che precedono **non sono derogabili** per ordine del giudice, né per acquiescenza delle parti;
- (e) la **nullità della consulenza**, derivante dall'aver il c.t.u. violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, **non è sanata** dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio.

## La C.T.U.

Il CTP dovrà:

- ✓ **aggiornare** periodicamente la Parte ed il Difensore sull'andamento delle attività peritali (in particolare, trasmettendo i verbali delle operazioni);
- ✓ confrontarsi sulle impressioni e notizie utili rinvenute nel corso delle attività peritali, anche reperite al di fuori dei verbali
- ✓ condividere la linea di difesa
- ✓ valutare, se di interesse per il Cliente, la **possibilità della conciliazione**

## **POST – CTU**

(osservazioni alla CTU e valutazioni col difensore)

### **A seguito della trasmissione della relazione di CTU provvisoria, il CTP :**

Svolge la propria analisi tecnica e formula osservazioni critiche sulla relazione di CTU

Le osservazioni del CTP:

- ✓ devono essere precise, circostanziate e supportate
- ✓ Possono enfatizzare i punti favorevoli alla propria parte e sminuire quelli contrari, sempre mantenendo il rispetto e la credibilità professionale (deontologicamente parlando);

**POST – CTU**

(osservazioni alla CTU e valutazioni col difensore)

**ATTENZIONE!**

Le osservazioni formulate dal C.T.P. potrebbero non essere tenute in debita considerazione dal C.T.U.

**MA**

Potrebbero essere lette dal Giudice che, in sentenza, può anche decidere **discostarsi** dalle conclusioni del Tecnico d'Ufficio ritenendo di allinearsi alla tesi del Tecnico di parte

## POST – CTU

(osservazioni alla CTU e valutazioni col difensore)

### Proprio per questo è bene che il CTP :

- ✓ Oltre ad essere tecnicamente preparato sia, anche, “abile” a non entrare troppo nei “tecnicismi”
- ✓ Trattare un argomento ostico in maniera semplice, sintetizzandolo in modo da renderlo chiaro anche a chi non è “del campo”, contribuisce ad aumentare le possibilità che chi deve giudicare (il Magistrato) sia dissuaso dalla complessità del tema

Il CTP non deve essere SOLO preparato,  
Il CTP deve essere **EFFICACE** (v. esempio)

**POST – CTU**  
(osservazioni alla CTU e valutazioni col difensore)

Il CTP non deve essere SOLO preparato, il CTP deve essere **EFFICACE**

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

- SEZIONE SECONDA CIVILE -

Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice, dott. [REDACTED]

[REDACTED], all'udienza del 20 febbraio 2019, ha pronunciato (la) e dato lettura alla seguente

SENTENZA

Il CTP non deve essere SOLO preparato, il CTP deve essere **EFFICACE**

Invitato nuovamente il ctu a depositare relazione integrativa a chiarimento delle osservazioni avanzate dalle parti circa i costi legati al ripristino delle difformità strutturali, edilizie e urbanistiche degli immobili, all'udienza del 9.10.2017 parte attrice dichiarava personalmente di aderire al progetto divisionale approntato dal c.t.u. nella relazione del 06.1.2017. Il giudice onerava la parte più diligente di notificare il verbale di fissazione dell'udienza di discussione del progetto divisionale al convenuto contumace, [REDACTED]. Quest'ultima si costituiva all'udienza del 18.4.2018, aderendo alla domanda di divisione esperita da [REDACTED].

Concessi brevi termini su richiesta dei procuratori delle parti al fine di valutare la possibilità di addivenire a una soluzione bonaria della controversia, all'udienza del 21.11.2018 le parti rappresentavano l'impossibilità di pervenire ad un accordo conciliativo, sicché la causa perveniva all'odierna udienza di discussione, ove veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come da verbale in atti.

Il CTP non deve essere SOLO preparato, il CTP deve essere **EFFICACE**

2.2. Onde poter addivenire alla divisione del compendio immobiliare in oggetto, è necessario muovere dall'estimazione degli immobili che lo compongono, e in particolare da quella operata dal nominato c.t.u. [REDACTED] debitamente considerando, tuttavia, le osservazioni delle parti, e segnatamente della Curatela del fallimento della società di fatto composta da [REDACTED]

Nel provvedere alla stima dei beni comuni, invero, il c.t.u. ha insolitamente differenziato, per ciascuno di essi, il “ valore di mercato” dal “ valore venale”.

Il CTP non deve essere SOLO preparato, il CTP deve essere **EFFICACE**

Pertanto, ai fini della stima del compendio immobiliare di causa, deve tenersi conto del valore venale di ogni singolo bene, inteso quale valore di mercato e corrispondente a quello che il c.t.u. nella propria relazione definisce quale “valore di mercato”. Ad esso deve applicarsi, poi, il deprezzamento esclusivamente causato dalla necessità di correggere eventuali difformità legate alla presenza di abusi urbanistici ed edilizi o da variazioni strutturali non consentite gravanti sugli immobili, calcolato sulla base dei costi connessi al ripristino della regolarità urbanistica, edilizia e strutturale dell’immobile.

Tali costi sono stati opportunamente quantificati dal consulente tecnico d’ufficio in sede di chiarimenti, dapprima con la relazione integrativa depositata in data 6.2.2017, e dopo, in risposta alle ulteriori osservazioni delle parti, con l’ulteriore e definitiva relazione integrativa depositata in data 01.8.2017.

Il CTP non deve essere SOLO preparato, il CTP deve essere **EFFICACE**

relazione integrativa finale del 1.8.2017). Nella determinazione del valore del bene in parola, vanno computati anche i costi relativi alla predisposizione degli elaborati strutturali da depositare al Genio Civile, così come stimati dal consulente tecnico della Curatela del fallimento della società di fatto composta da [REDACTED]

---

Sentenza n. 00/2019 pubbl. il 2  
RG n

[REDACTED] (ing. Marco D'Addelfio) nel progetto di distribuzione depositato in data 12.01.2018, pari a € 7.000,00, comprensivi di

Il CTP non deve essere SOLO preparato, il CTP deve essere **EFFICACE**

Il Tribunale, tuttavia, ritiene di dover modificare il progetto divisionale e la consistenza delle quote così come definiti dall'ausiliario nella relazione del 28.6.2016 e in quella integrativa del 6.2.2017, stante il mutamento dei valori di riferimento dei singoli cespiti immobiliari, i quali, alla luce delle argomentazioni espresse più sopra (cfr. § 2.2), devono essere stimati esclusivamente secondo il valore venale, inteso quale valore di mercato, senza deprezzamenti dovuti

Pertanto, tenendo conto delle osservazioni critiche alla c.t.u., nonché della bozza di progetto approntata dalla Curatela del fallimento della società di fatto

## **POST – CTU**

(osservazioni alla CTU e valutazioni col difensore)

### **Dopo il deposito della Consulenza Tecnica d'Ufficio il CTP :**

- ✓ Suggestisce all'Avvocato come contrastare gli eventuali punti sfavorevoli sia sotto il profilo strettamente tecnico sia sotto quello giuridico.
- ✓ Ove si fossero riscontrate irregolarità nelle valutazioni o procedure può suggerire di vagliare la ricusazione / sostituzione del CTU.
- ✓ Può analizzare l'opportunità della chiamata a chiarimenti o della rinnovazione dell'indagine di CTU.

**POST – CTU**

(osservazioni alla CTU e valutazioni col difensore)

**Dopo il deposito della Consulenza Tecnica d'Ufficio il CTP :**

- ✓Può Valutare possibili ipotesi transattive da proporre o ricevute, sulla base delle risultanze della CTU.
- ✓Deve coordinarsi con l'Avvocato per la corretta stesura degli atti conseguenti al deposito della CTU.

***Grazie per l'attenzione***